

182956

Accordi di programma - Parte 1 - Anno 2017

Autonomie locali in provincia di Trento

Comunità Alta Valsugana e Bersntol

ACCORDO DI PROGRAMMA

del 6 dicembre 2017, n. 26237

Accordo di programma per lo sviluppo locale e la coesione territoriale della Comunità Alta Valsugana e Bersntol

**ACCORDO DI PROGRAMMA PER LO
SVILUPPO LOCALE E LA COESIONE
TERRITORIALE DELLA
COMUNITÀ ALTA VALSUGANA
E BERSNTOL**

L'anno, il giorno ed il mese che risultano dalle firme digitali, tra :

- Provincia autonoma di Trento (appresso per brevità anche “PAT”), rappresentata dal Presidente Ugo ROSSI;
- Comunità Alta Valsugana e Bersntol (appresso per brevità anche “Comunità”), rappresentata dal Presidente Pierino CARESIA;
- Comuni di:
 - Altopiano della Vigolana, rappresentato dal Sindaco David PERAZZOLI;
 - Baselga di Pinè, rappresentato dal Sindaco Ugo GRISENTI;
 - Bedollo, rappresentato dal Sindaco Francesco FANTINI;
 - Calceranica al Lago, rappresentato dal Sindaco Cristian UEZ;
 - Caldonazzo, rappresentato dal Sindaco Giorgio SCHMIDT;
 - Civezzano, rappresentato dal Sindaco Stefano DELLAI;
 - Fierozzo, rappresentato dal Sindaco Luca MOLTRER;
 - Fornace, rappresentato dal Sindaco Mauro STENICO;
 - Frassilongo, rappresentato dal Sindaco Bruno GROFF;
 - Levico Terme, rappresentato dal Sindaco Michele SARTORI;
 - Palù del Fersina, rappresentato dal Sindaco Stefano MOLTRER;
 - Pergine Valsugana, rappresentato dal Sindaco Roberto OSS EMER;
 - Sant’Orsola Terme, rappresentato dal Sindaco Ivano FONTANARI;
 - Tenna, rappresentato dal Sindaco Antonio VALENTINI;
 - Vignola Falesina, rappresentato dal Sindaco Danilo ANDERLE.

(appresso per brevità “Comuni”)

Enti appresso complessivamente indicate come “Parti”.

Visti:

- l’art. 9, comma 2 *quinquies*, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3, istitutivo del fondo strategico territoriale;
- le deliberazioni di Giunta provinciale del 22 luglio 2016, n. 1234 e del 16 dicembre 2016, n. 2310, relative al fondo strategico territoriale di cui al predetto art. 9, comma 2 *quinquies*, della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3;
- gli artt. 17 *decies* e seguenti della legge provinciale 16 giugno 2006, n. 3 disciplinanti il processo partecipativo;
- la deliberazione della Giunta provinciale di data 2 dicembre 2016, n. 2153, istitutiva dell’Autorità per la partecipazione locale (appresso per brevità anche “Autorità”),
- l’art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull’ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25, in materia di accordo di programma;
- la relazione conclusiva, trasmessa con nota di data 5 giugno 2017 protocollo n. P324/17/309755/1.3.1/1-16, dell’Autorità sul processo partecipativo attivato dalla Comunità in esecuzione della deliberazione di Giunta provinciale 22 luglio 2016, n. 1234;

- la deliberazione della Giunta provinciale n. 943 del 16 giugno 2017;
- il verbale, di data 06 luglio 2017, della conferenza di cui al predetto art. 65 comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige;
- la deliberazione della Giunta provinciale n. 1881 di data 16 novembre 2017, di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la deliberazione del Consiglio di Comunità della Comunità Alta Valsugana e Bersntol n. 15 di data 24 luglio 2017, di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Altopiano della Vigolana n. 33 di data 27 luglio 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Baselga di Pinè n. 35 di data 31 luglio 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Bedollo n. 21 di data 31 luglio 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Calceranica al Lago n. 84 di data 13 luglio 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Civezzano n. 25 di data 12 luglio 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Fierozzo n. 29 di data 31 luglio 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Fornace n. 23 di data 31 luglio 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Frassilongo n. 32 di data 31 luglio 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Levico Terme n. 147 di data 27 luglio 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;

- la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Palù del Fersina n. 33 di data 28 luglio 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Pergine Valsugana n. 83 di data 25 luglio 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Sant'Orsola Terme n. 23 di data 31 agosto 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la deliberazione della Giunta comunale del Comune di Vignola Falesina n. 23 di data 14 settembre 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Caldonazzo n. 28 di data 26 settembre 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol;
- la deliberazione del Consiglio comunale del Comune di Tenna n. 24 di data 25 ottobre 2017 di approvazione dell'accordo di programma ex art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006 relativo alla Comunità Alta Valsugana e Bersntol.

Considerato:

- che con la deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, tra l'altro, sono state individuate ed impegnate per ciascuna Comunità le risorse provinciali costituenti il Fondo Strategico Territoriale di cui all'art. 9, comma 2 *quinquies*, della L.P. 3/2006, fondo destinato a finanziare progetti di sviluppo locale e coesione territoriale;
- che in esecuzione della predetta deliberazione di Giunta provinciale n. 1234/2016, è stato attivato e avviato un tavolo tecnico di percorso partenariale presso la Comunità Alta Valsugana e Bersntol, aperto alla parti portatrici di interessi e di conoscenze rilevanti, nelle forme, concordate dalle parti, dello strumento partecipativo del "world café" svoltosi in data 17 novembre 2016;
- che anche alla luce delle risultanze dei lavori del predetto "world café", la Comunità ha successivamente individuato i temi ritenuti dalla stessa più strategici per il proprio territorio con conseguente attivazione del processo partecipativo innanzi all'Autorità svoltosi in data 17 marzo 2017, attraverso lo strumento partecipativo dell'OST (Open Space Technology);
- che in data 06 luglio 2017, si è tenuta presso la sede della Comunità Alta Valsugana e Bersntol in Pergine Valsugana (TN) Piazza Gavazzi, 4, la conferenza di cui all'art. 65, comma 3, del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPRReg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPRReg. 3 aprile 2013 n. 25, alla quale hanno partecipato i rappresentanti delle Parti per verificare la possibilità di concordare il presente accordo di programma.

TUTTO CIÒ PREMESSO

si conviene e si stipula, fra le Amministrazioni interessate, il seguente accordo di programma (appresso per brevità anche "Accordo").

ART. 1 – PREMESSE.

1. Le premesse (“Visti” e “Considerato”) costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Accordo.

ART. 2 - OGGETTO DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA.

1. L'Accordo ha come oggetto la realizzazione del programma di interventi di cui all'allegato (A).
2. Al finanziamento delle programma di interventi di cui al precedente comma si provvede con le risorse e le modalità di cui al successivo art. 4.

ART. 3 – REALIZZAZIONE DEGLI INTERVENTI.

1. In ossequio al principio di leale collaborazione tra enti pubblici, le Parti si impegnano, ciascuno per quanto di propria competenza, ad esperire e dare seguito con sollecitudine ed efficacia tutti gli atti ed i provvedimenti necessari, opportuni e comunque occorrenti alla realizzazione degli interventi oggetto del presente Accordo.
2. La realizzazione di ogni singolo intervento spetta all'ente competente per legge alla realizzazione dello stesso.
3. Le Parti, considerata la natura programmatoria del presente Accordo, si danno reciprocamente atto che:
 - a) la sottoscrizione dello stesso **non** equivale a riconoscimento e/o concessione, da parte degli enti sottoscrittori, delle condizioni, di fatto e di diritto, necessarie alla realizzazione degli interventi di cui all'art. 2 ivi compresi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, permessi, nulla osta, concessioni, atti autorizzativi comunque richiesti e previsti dalla legge;
 - b) **nessuna** responsabilità può essere avanzata all'ente responsabile dei singoli interventi individuato ai sensi del precedente comma secondo, qualora, nonostante il rispetto del principio di reciproca collaborazione di cui al primo comma del presente articolo, taluno degli interventi di cui all'art. 2 risultasse non realizzabile per impossibilità, di fatto o di diritto, di conseguire permessi, nulla osta, concessioni, atti autorizzativi comunque richiesti e necessari per legge;
 - c) gli interventi oggetto del presente Accordo devono considerarsi ciascuno in modo **autonomo** e indipendente sicché ogni impedimento all'attuazione di un singolo intervento non produce effetti rispetto agli altri;
 - d) gli interventi oggetto del presente Accordo di competenza a qualsiasi titolo della PAT, sono subordinati alla previsione degli stessi negli appositi strumenti di programmazione della medesima PAT. Le Parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente Accordo da parte della PAT non costituisce obbligo o impegno per quest'ultima all'introduzione dei predetti interventi negli strumenti di programmazione provinciale;
 - e) fatto salvo quanto previsto al comma primo del successivo art. 4, in merito all'impiego di fonti ulteriori di finanziamento, le parti si danno reciprocamente atto che la sottoscrizione del presente Accordo non comporta per la PAT l'assunzione di alcun obbligo o impegno a

reperire ulteriori risorse qualora quelle già costituenti l'attuale dotazione del Fondo risultino insufficienti alla realizzazione degli interventi di cui allegato (A);

- f) gli importi indicati in relazione ai singoli interventi di cui allegato (A) devono considerarsi meramente indicativi in quanto l'effettivo ammontare degli stessi risulterà dal provvedimento della Comunità di ammissione a finanziamento del singolo intervento.

ART. 4 – FINANZIAMENTO E MODALITÀ OPERATIVE.

1. Le Parti riconoscono e si danno reciprocamente atto che al finanziamento degli interventi di cui all'allegato (A) del presente Accordo, oltre che le risorse del Fondo strategico territoriale di cui alla deliberazione di Giunta provinciale del 22 luglio 2016, n. 1234 (appresso per brevità "Fondo"), possono concorrere anche risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori (a titolo esemplificativo e non esaustivo: fonti europee, nazionali, provinciali, locali, etc.). L'impiego delle risorse provenienti da fonti di finanziamento ulteriori rispetto al Fondo deve avvenire, compatibilmente con le specifiche disposizioni previste dalle discipline di tali ulteriori fonti di finanziamento, nel rispetto delle disposizioni contenute nel presente Accordo.

2. Con successivi provvedimenti, anche diversi, la Comunità dà corso, in relazione alle risorse disponibili, all'ammissione a finanziamento degli interventi individuati stabilendo le modalità di concessione ed erogazione dei relativi contributi. Ai fini dell'ammissione a finanziamento i Comuni indicati come beneficiari degli interventi dovranno presentare alla Comunità il progetto preliminare redatto ai sensi dell'articolo 15 della L.P. 26/93 e s.m., la deliberazione, adottata dall'organo competente, di approvazione dello stesso e le dichiarazioni di coerenza dell'intervento nell'ambito degli strumenti di programmazione finanziaria e territoriale.

La documentazione progettuale sarà sottoposta a valutazione tecnica, in modo da verificarne la congruità dei costi e la fattibilità tecnica. A conferma di detta verifica l'ente beneficiario dell'intervento dovrà produrre idonea attestazione tecnica rilasciata dal Responsabile del proprio servizio tecnico.

Si specifica che:

a) relativamente all'intervento denominato "Realizzazione collegamento viabilistico Strada delle Strente (tre Valli) - **Quota compartecipazione**", il cui stato di progettazione è a livello esecutivo, è attivabile solo quando saranno reperite le risorse aggiuntive per l'intervento "Realizzazione collegamento viabilistico Strada delle Strente (Tre Valli) - **COMPLETAMENTO**" incluso nella tabella di cui all'Allegato A che individua gli interventi di "inseribilità".

b) per quanto riguarda l'intervento denominato "Percorsi ciclopedonali Calceranica-Caldonazzo-Levico- Tenna-Pergine-Vigolana e possibili collegamenti con Trento, Altipiani Cimbri e Valsugana e Tesino – **PRIMO STRALCIO FINANZIAMENTO**", consistente nella progettazione dei vari interventi e nella realizzazione di un primo stralcio, per l'ammissibilità a finanziamento della spesa relativa alla progettazione i Comuni interessati dovranno presentare alla Comunità la convenzione/accordo di programma per l'attuazione dell'intervento fatta salva la possibilità che l'intera progettazione sia assunta direttamente dalla Comunità o da singoli Comuni, per la rispettiva parte di competenza, fermo restando che in quest'ultimo caso dovranno essere raggiunti i necessari accordi tra i Comuni coinvolti dall'intervento in modo da garantire l'equa distribuzione delle risorse e la coerenza progettuale.

3. La Comunità, fatte salve le disposizioni di cui al precedente comma 2, stabilisce in via autonoma con atto del Consiglio, successivo alla stipulazione del presente Accordo, i criteri in base ai quali regolamentare l'ordine di accesso al finanziamento dei singoli interventi di cui all'allegato (A) del presente Accordo.

ART. 5 – ENTE CAPOFILA.

1. Considerato l'oggetto e le finalità del presente Accordo, il ruolo di ente capofila con funzioni di coordinamento operativo e di impulso è riconosciuto alla Comunità.
2. All'ente capofila, fatte salve le competenze e le responsabilità dei singoli enti di cui al precedente art. 3, competono tutte le azioni necessarie ed opportune all'attuazione del presente Accordo.

ART 6 - APPROVAZIONE, PUBBLICAZIONE, EFFICACIA E DURATA.

1. Il presente accordo di programma sottoscritto, con firma digitale, dalla P.AT., dalla Comunità e dai Comuni, produrrà i propri effetti, ai sensi dell'art. 65 del testo unico delle leggi regionali sull'ordinamento dei Comuni della Regione autonoma Trentino – Alto Adige, DPREg. 1 febbraio 2005 n. 3/L, modificato dal DPREg. 3 aprile 2013 n. 25, dalla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione.
2. Alla pubblicazione nel bollettino ufficiale della regione provvede con proprio atto il Presidente della Comunità.
3. Il presente Accordo produce effetti fino alla realizzazione del programma di interventi oggetto dello stesso.
4. Eventuali modifiche al presente Accordo possono risultare solo per iscritto e con sottoscrizione di tutte le Parti. Alla eventuali modifiche si applicano i commi 1 e 2 del presente articolo.

Sottoscrizioni (firma digitale di tutte le amministrazioni).

- Provincia autonoma di Trento
Presidente Ugo ROSSI

- Comunità Alta Valsugana e Bersntol
Presidente Pierino CARESIA

- Comune di Altopiano della Vigolana
Sindaco David PERAZZOLI

- Comune di Baselga di Pinè
Sindaco Ugo GRISENTI

- Comune di Bedollo
Sindaco Francesco FANTINI

- Comune di Calceranica al Lago
Sindaco Cristian UEZ

- Comune di Caldonazzo
Sindaco Giorgio SCHMIDT

- Comune di Civezzano
Sindaco Stefano DELLAI

- Comune di Fierozzo
Sindaco Luca MOLTRER

- Comune di Fornace
Sindaco Mauro STENICO

- Comune di Frassilongo
Sindaco Bruno GROFF

- Comune di Levico Terme
Sindaco Michele SARTORI

- Comune di Palù del Fersina
Sindaco Stefano MOLTRER

- Comune di Pergine Valsugana
Sindaco Roberto OSS EMER

- Comune di Sant'Orsola Terme
Sindaco Ivano FONTANARI

- Comune di Tenna
Sindaco Antonio VALENTINI

- Comune di Vignola Falesina
Sindaco Danilo ANDERLE

ALLEGATO (A) DELL'ACCORDO DI PROGRAMMA DELLA COMUNITA' ALTA VALSUGANA E BERSNTOL.

COMUNE su cui insiste l'opera	INTERVENTO	IMPORTO COMPLESSIVO DELL'OPERA	FONDO STRATEGICO QUOTA B	FONDO STRATEGICO QUOTA A	RIFERIMENTO A INTERVENTI OST
BEDOLLO	Realizzazione collegamento viabilistico Strada delle Stren-te (tre Valli) – Quota partecipazione	€ 700.000	€ 700.000		Intervento 2
BASELGA DI PINÈ	Sistemazione ad uso ciclopedonale delle strade interpode-rali situate tra il Ponte in loc. Riposo e il Ponte in loc. Ferrar	€ 429.201	€ 429.201		Intervento 1
BASELGA DI PINÈ	Realizzazione di una pista ciclopedonale di completamen-to tra la neorealizzata ciclopedonale Tess-Meiel e la Fra-zione Ferrari in loc. Costalonga	€ 353.673	€ 353.673		Intervento 1
PERGINE VALSU-GANA	Pista slittino Panarotta	€ 241.313	€ 241.313		Intervento 2
FRASSILONGO	Ciclopedonale località Groven	€ 109.876	€ 109.876		Intervento 1
PALÙ DEL FERSI-NA	Progetto nuova struttura a piano terra edificio comunale	€ 217.862	€ 69.554	€ 148.308	Intervento 4
PERGINE VALSU-GANA	Ski Weg Panarotta	€ 165.468	€ 165.468		Intervento 2
PERGINE VALSU-GANA	Ciclabile Viale Dante	€ 185.500	€ 185.500		Intervento 1
PERGINE VALSU-GANA	Raccordo ciclabile con Viale Dante	€ 340.000	€ 340.000		Intervento 1
PERGINE VALSU-GANA	Collegamento ciclopedonale con Baselga di Pinè località Volpare - Canezza	€ 746.775	€ 746.775		Intervento 1
PERGINE VALSU-GANA	Parcheggio Via San Pietro	€ 300.000	€ 300.000		Intervento 2
COMUNI VARI	Percorsi ciclopedonali Calce-ranica-Caldonazzo-Levico-Tenna- Pergine-Vigolana e possibili collegamenti con Trento, Altipiani Cimbri e Val-sugana e Tesino – PRIMO STRALCIO FINANZIAMEN-TO	€ 691.673	€ 691.673		Intervento 1
CIVEZZANO	Ostello del ciclista	€ 413.924	€ 413.924		Intervento 3
TOTALI		€ 4.895.265	€ 4.746.957	€ 148.308	
RISORSE DEL FONDO STRATEGICO ASSEGNA-TE QUOTA A e B		€ 4.895.265	€ 4.746.957	€ 148.308	
TOTALE FINANZIA-MENTI		€ 4.895.265			

Quanto agli interventi della prima tabella si specifica che:

a) relativamente all'intervento denominato "Realizzazione collegamento viabilistico Strada delle Strente (tre Valli) - **Quota compartecipazione**", il cui stato di progettazione è a livello esecutivo, è attivabile solo quando saranno reperite le risorse aggiuntive per l'intervento "Realizzazione collegamento viabilistico Strada delle Strente (Tre Valli) - **COMPLETAMENTO**" incluso nella sotto riportata tabella che individua gli interventi di "inseribilità";

b) per quanto riguarda l'intervento denominato "Percorsi ciclopedonali Calceranica-Caldonazzo-Levico- Tenna-Pergine-Vigolana e possibili collegamenti con Trento, Altipiani Cimbri e Valsugana e Tesino – **PRIMO STRALCIO FINANZIAMENTO**", consistente nella progettazione dei vari interventi e nella realizzazione di un primo stralcio, per l'ammissibilità a finanziamento della spesa relativa alla progettazione i Comuni interessati dovranno presentare alla Comunità la convenzione/accordo di programma per l'attuazione dell'intervento fatta salva la possibilità che l'intera progettazione sia assunta direttamente dalla Comunità o da singoli comuni, per la rispettiva parte di competenza, fermo restando che in quest'ultimo caso dovranno essere raggiunti i necessari accordi tra i Comuni coinvolti dall'intervento in modo da garantire l'equa distribuzione delle risorse e la coerenza progettuale;

COMUNE su cui insiste l'opera	INSERIBILITA'	RIFERIMENTO A INTERVENTI OST
BEDOLLO	Realizzazione collegamento viabilistico Strada delle Strente (Tre Valli) – COMPLETAMENTO	Intervento 2
COMUNI VARI	Percorsi ciclopedonali Calceranica-Caldonazzo-Levico- Tenna-Pergine -Vigolana e possibili collegamenti con Trento, Altipiani Cimbri e Valsugana e Tesino – COMPLETAMENTO	Intervento 1
CALCERANICA	Lavori di recupero dei fabbricati identificati con le pp.edd.192 - 216 da destinare a Centro museale minerario e visite permanenti	Intervento 5

Quanto agli interventi della seconda tabella si condividono le proposte progettuali specificando che non appena sarà possibile reperire le relative risorse finanziarie gli interventi potranno essere realizzati secondo quanto stabilito dall'Accordo allegato senza necessità di sottoporre gli stessi a ulteriori processi partecipativi.